

# **REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DI ESTETISTA**

(REDATTO AI SENSI DELLA L.R. N. 12 DEL 22.04.2002  
"DISCIPLINA ORGANICA DELL'ARTIGIANATO")

- sottoposto al parere preventivo del Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.S. n. 6 "Friuli Occidentale", reso favorevolmente con nota prot. n. 63926/ISP del 27.11.2002 (prot. Comune di Brugnera n. 21268 del 05.12.2002)
- approvato con deliberazione consiliare n. 89 del 20.12.2002
- entrato in vigore il 03.01.2003

## **PREMESSA**

Le attività di estetista e di parrucchiere misto sono attualmente disciplinate dalla L.R. n. 12 del 22.04.2002 "disciplina organica dell'artigianato".

La medesima legge trasferisce ai Comuni le seguenti funzioni:

1. accertamento dei requisiti professionali dei parrucchieri misti e degli estetisti;
2. rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di parrucchiere misto ed estetista;
3. accertamento delle infrazioni e applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla stessa legge, con incameramento dei relativi proventi;
4. adozione dei Regolamenti Comunali per l'esercizio dell'attività di parrucchiere misto ed estetista disciplinanti:
  - a) le superfici minime dei locali;
  - b) i requisiti di sicurezza e igienico - sanitari dei locali nei quali viene svolta l'attività, delle attrezzature e degli apparecchi elettromeccanici;
  - c) le modalità per il rilascio dell'autorizzazione comunale all'esercizio dell'attività o al trasferimento della sede in altri locali;
  - d) la disciplina degli orari e il calendario dei giorni di apertura e chiusura dell'esercizio;
  - e) l'obbligo e le modalità di esposizione delle tariffe professionali.

I requisiti igienico-sanitari dei locali, delle attrezzature e degli apparecchi elettromeccanici relativi allo svolgimento delle attività di estetista previsti nel presente Regolamento derivano da disposizioni operative emanate dall'A.S.S. n. 6 "Friuli Occidentale" con nota prot. n.45901 del 26.08.2002 (prot. Comune di Brugnera n. 14963 del 29.08.2002).

Precedentemente all'entrata in vigore della L.R. 12/2002 l'attività di estetista era disciplinata da:

- L. n. 1 del 04.01.1991;
- L.R. n. 21 del 27.05.1991;
- D.P.G.R. n. 0170/Pres del 08.04.1992;
- L.R. n. 21 del 07.05.1996;
- Regolamento Comunale approvato con deliberazione consiliare n. 107 del 23.12.1999;
- Circolari Regionali.

## **Capo 1°: DISPOSIZIONI GENERALI**

### **art. 1 oggetto del regolamento**

1. Le attività di estetista, siano esse esercitate da imprese individuali o in forma societaria di persone o di capitale e svolte in luogo pubblico o privato, compresi gli istituti di bellezza comunque denominati, - compresi i centri di abbronzatura, solarium ed esercizi similari <sup>(1)</sup> -, anche a titolo gratuito, sono disciplinate in tutto il territorio comunale dalla L.R. n. 12 del 22.04.2002 e dalle disposizioni del presente Regolamento.
2. Parimenti, le prestazioni di estetista esercitate in concomitanza ad attività ed in sedi destinate prevalentemente ad usi diversi, anche se svolte gratuitamente (ad esempio presso palestre, club, circoli privati, case di cura, ospedali, ricoveri per anziani, istituti di estetica medica, profumerie e simili, anche a favore dei soci o per promozione di un prodotto), devono sottostare alle leggi e alle disposizioni del presente Regolamento.
3. Non è soggetta al presente Regolamento l'attività di parrucchiere misto che sarà disciplinata da apposito Regolamento comunale.

(1) come da circolari della Regione autonoma F.V.G. – direzione regionale del lavoro, della cooperazione e dell'artigianato – prot. n. 2544/ART del 15.03.1995 e prot. n. 9845/ART del 11.09.2002

### **art. 2 definizione di attività di estetista**

1. L'attività di estetista comprende tutte le prestazioni e i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione e l'attenuazione degli inestetismi presenti.
2. Tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui all'allegato A e con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali ai sensi della legge 11 ottobre 1986, n. 713.
3. Le disposizioni del presente capo si applicano anche ai soggetti che svolgono l'attività di estetista utilizzando esclusivamente uno o più apparecchi di cui all'allegato A.
4. L'allegato A è aggiornato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, a seguito degli eventuali aggiornamenti introdotti con il decreto di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 4 gennaio 1990, n. 1.
5. Sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni dirette a finalità specificatamente ed esclusivamente di carattere terapeutico.

### **art. 3 obbligo d'iscrizione ad albi e registri camerali**

1. Le imprese che intendano svolgere le attività di estetista in forma artigiana sono tenute ad iscriversi all'A.I.A. (albo imprese artigiane) presso la C.C.I.A.A. e a trasmettere al Comune il relativo certificato entro sessanta giorni dal rilascio dell'autorizzazione comunale.
2. Le imprese che intendano svolgere le attività di cui al comma 1 in forma non artigiana devono trasmettere al Comune il certificato di iscrizione al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. entro sessanta giorni dal rilascio dell'autorizzazione comunale.

#### **art. 4**

#### **luoghi in cui esercitare l'attività**

1. L'esercizio dell'attività di estetista è consentito in locali, pubblici o privati – compresi gli istituti di bellezza comunque denominati -, aventi i requisiti igienico-sanitari e la conformità al vigente strumento urbanistico, come meglio definito nei seguenti articoli.
2. Le attività di cui sopra possono essere svolte presso il domicilio dell'esercente qualora i locali abbiano i requisiti (igienico-sanitari e conformità al vigente strumento urbanistico) previsti dal presente Regolamento.
3. Non è ammesso lo svolgimento dell'attività di estetista in forma ambulante o di posteggio.
4. E' ammessa la prestazione professionale resa presso il domicilio del cliente quando si tratti di persone affette da minorazioni fisiche o psichiche o malattie che impediscano l'accesso agli esercizi, a condizione che sia svolta dai titolari, collaboratori, soci o dipendenti di imprese già autorizzate ad operare in sede fissa.

#### **art. 5**

#### **autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività**

1. Chiunque intenda esercitare nell'ambito del territorio comunale l'attività di estetista, deve essere provvisto di apposita autorizzazione rilasciata dal Responsabile del Servizio.
2. L'autorizzazione è valida per l'intestatario, per i locali e per l'attività in essa indicati.
3. L'intestatario dell'autorizzazione è rispettivamente:
  - Impresa individuale artigiana: titolare
  - Società artigiana: socio indicato nella domanda di autorizzazione
  - Impresa individuale non artigiana: titolare o direttore
  - Società non artigiana: socio o direttore

#### **art. 6**

#### **requisiti per ottenere l'autorizzazione**

1. L'autorizzazione per l'apertura di un nuovo esercizio è concessa previo accertamento del possesso da parte dell'impresa richiedente dei seguenti requisiti oggettivi e soggettivi, come meglio specificato nei successivi articoli:
  - a) idoneità igienico-sanitaria dei locali, delle attrezzature e degli apparecchi elettromeccanici,
  - b) qualificazione professionale dell'intestatario dell'autorizzazione.

#### **art. 7**

#### **ricorsi**

1. Avverso il provvedimento di diniego al rilascio dell'autorizzazione, di annullamento ai sensi dell'articolo 20 della legge 241/1990, di sospensione e di revoca può essere presentato ricorso alla Giunta regionale entro **trenta giorni** dalla notifica del provvedimento, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1199/1971.

#### **art. 8 attività mista**

1. L'attività di estetista può essere svolta anche unitamente all'attività di parrucchiere misto, in forma di imprese esercitate nella medesima sede avente i requisiti previsti dai rispettivi Regolamenti comunali.
2. Nel caso in cui l'attività mista sia esercitata da impresa artigiana individuale, il titolare che esercita professionalmente le distinte attività deve essere in possesso dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio delle attività medesime. Qualora l'attività mista sia svolta in una delle forme societarie previste dall'articolo 10 della L.R. n. 12/2002, i singoli soci partecipanti che esercitano le distinte attività, devono essere in possesso dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio delle rispettive attività.
3. I responsabili di ogni settore devono essere indicati nell'autorizzazione comunale.

#### **art. 9 vendita di prodotti cosmetici**

1. Alle imprese artigiane esercenti l'attività di estetista che vendono o comunque cedono alla propria clientela, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, prodotti cosmetici strettamente inerenti allo svolgimento delle attività medesime, non si applica la disciplina del commercio di cui alla legge regionale 8/1999.
2. Le imprese commerciali che vendono prodotti cosmetici possono esercitare l'attività di estetista a condizione che si adeguino al Regolamento comunale e che i soggetti che esercitano professionalmente tale attività siano in possesso della qualificazione professionale di estetista. Per le medesime imprese non sussiste l'obbligo dell'iscrizione all'A.I.A..

## **Capo 2°: NORME PER IL CONSEGUIMENTO E PER L'ACCERTAMENTO DELLA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE**

### **art. 10**

#### **percorsi per il conseguimento della qualifica professionale di estetista**

1. La qualificazione professionale di estetista si consegue, dopo l'adempimento dell'obbligo scolastico, mediante il superamento di un esame teorico-pratico preceduto dallo svolgimento, in alternativa, di:
  - a) un corso di formazione professionale seguito da un corso di specializzazione della durata di un anno oppure da un anno di inserimento presso un'impresa di estetista;
  - b) un anno di attività lavorativa qualificata presso un'impresa di estetista in qualità di dipendente o collaboratore familiare, successiva allo svolgimento di un rapporto di apprendistato della durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria e seguito da un apposito corso integrativo di formazione teorica;
  - c) un periodo non inferiore a tre anni di attività lavorativa qualificata presso un'impresa di estetista in qualità di dipendente, di collaboratore familiare o di socio, seguito da un apposito corso integrativo di formazione teorica.
2. I periodi lavorativi di cui al comma 1 devono essere svolti nel corso del quinquennio antecedente la richiesta di autorizzazione comunale e accertati dal Comune.
3. I corsi di formazione professionale di cui al comma 1 sono realizzati nell'ambito dei piani regionali di formazione professionale di cui alla legge regionale 16 novembre 1982, n. 76.
4. I programmi dei corsi di cui al comma 1 verranno definiti da specifico Regolamento d'esecuzione, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della L.R. N. 12/2002.
5. Fino all'entrata in vigore del Regolamento Regionale di cui al comma precedente continuano a trovare applicazione le disposizioni contenute nella L.R. n. 21 del 27.05.1991 (come meglio specificato nel seguente articolo)

### **art. 11**

#### **disposizione transitoria per il conseguimento della qualifica professionale di estetista**

1. In merito al conseguimento della qualificazione professionale di estetista e, più precisamente, al Regolamento Regionale d'esecuzione con il quale saranno definiti i programmi dei corsi di cui all'art. 26,1° della L.R. 12/2002 e la composizione delle commissioni d'esame: nelle more

dell'emanazione del Regolamento in questione l'art. 77,6° della L.R. 12/2002 stabilisce che continuino ad applicarsi le disposizioni contenute nella L.R. n. 21 del 27.05.1991:

ART. 3 DELLA L.R. N. 21 DEL 27.05.1991 - CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE

1. La qualificazione professionale di estetista si consegue dopo l'adempimento dell'obbligo scolastico mediante il superamento di un apposito esame teorico pratico preceduto dallo svolgimento:
  - a) di un apposito corso regionale di qualificazione della durata di due anni con un minimo di 900 ore annue; tale periodo deve essere seguito da un corso regionale di specializzazione della durata di un anno oppure da un anno d'inserimento presso un'impresa di estetista;
  - b) oppure di un anno di attività lavorativa qualificata in qualità di dipendente a tempo pieno presso uno studio medico specializzato oppure un'impresa di estetista successiva allo svolgimento di un rapporto di apprendistato presso un'impresa di estetista, come disciplinato dalla legge 19 gennaio 1955, 25 e successive modificazioni ed integrazioni della durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria e seguita da appositi corsi regionali di almeno 300 ore di formazione teorica integrativi delle cognizioni pratiche acquisite presso l'impresa;
  - c) oppure di un periodo non inferiore a tre anni di attività lavorativa qualificata a tempo pieno in qualità di dipendente o collaboratore familiare presso un'impresa di estetista accertata attraverso l'esibizione del libretto di lavoro indicante la mansione svolta o di documentazione equipollente seguita da corsi di formazione teorica di cui alla lettera b). Tale periodo di lavoro deve essere svolto nel corso del quinquennio antecedente l'iscrizione ai corsi di cui alla lettera b).
2. I corsi e l'esame teorico pratico di cui al comma 1° sono organizzati ai sensi dell'articolo 4 della presente legge.
3. Nei corsi previsti al comma 1° i dipendenti i collaboratori e i soggetti comunque inseriti presso un'impresa di estetista o presso uno studio medico specializzato non possono esercitare professionalmente l'attività di estetista.

**art. 12**

**accertamento della qualificazione professionale di estetista**

1. Il Comune accerta che l'intestatario dell'autorizzazione comunale possieda i requisiti professionali necessari per lo svolgimento dell'attività di estetista.
2. Tale accertamento ha lo scopo di verificare lo svolgimento dei percorsi di cui agli artt. 10 e/o 11 del presente Regolamento, ed avverrà tramite esibizione da parte dell'interessato di copia di attestato di partecipazione a corso professionale regionale e copia di libretto di lavoro o documentazione equipollente.
3. Per coloro che avessero già frequentato, con esito positivo, un corso di formazione professionale organizzato da Regioni diverse dal F.V.G., la valutazione dell'idoneità del titolo ai fini del riconoscimento della qualificazione professionale avverrà a seguito parere della Direzione Regionale territorialmente competente.
4. Le qualificazioni professionali di estetista conseguite prima dell'entrata in vigore della L.R. n. 12/2002 sono pienamente valide ed idonee allo svolgimento dell'attività di estetista <sup>(2)</sup>, a condizione che le medesime siano state certificate dalla Commissione Provinciale per L'Artigianato <sup>(3)</sup>.

(2) Circolare della Direzione Regionale del Lavoro e della Previdenza della Cooperazione e dell'Artigianato, prot. n. 6872/ART del 05.07.2002

(3) ai sensi dell'art. 12,7° della L.R. 21/1991 e fino all'entrata in vigore della L.R. 12/2002, le Commissioni Provinciali per l'Artigianato avevano il compito di accertare i requisiti e di certificare il possesso della qualificazione professionale.

**Capo 3°: NORME PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE E  
PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'**

**art. 13**

**soggetti titolati a presentare domanda di autorizzazione**

1. **IMPRESA INDIVIDUALE ARTIGIANA:** la domanda di autorizzazione deve essere presentata dal titolare dell'impresa, in possesso della qualificazione professionale.
2. **SOCIETA' ARTIGIANA:** la domanda di autorizzazione deve essere presentata dal legale rappresentate della società; nella domanda deve essere indicato il socio o i soci in possesso della qualificazione professionale relativa all'autorizzazione richiesta.
3. **IMPRESA O SOCIETA' NON ARTIGIANA:** la domanda di autorizzazione deve essere presentata rispettivamente dal titolare o dal legale rappresentante; nella domanda deve essere indicata la persona che assume la direzione dell'azienda. Il direttore dovrà essere in possesso della qualificazione professionale relativa all'autorizzazione richiesta.

**art. 14**

**contenuti della domanda di autorizzazione**

- a) La domanda di autorizzazione all'esercizio va presentata su carta legale al Responsabile del Servizio e deve contenere i seguenti requisiti essenziali:
  - a) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza del richiedente e codice fiscale, nonché l'eventuale domicilio fiscale;
  - b) denominazione della ditta che intende esercitare l'attività;
  - c) precisa ubicazione dei locali dove s'intende esercitare l'attività;
2. Alla domanda devono essere allegati (o autocertificati ai sensi del D.P.R. n. 445/2000) i seguenti documenti:

- a) dichiarazione antimafia prevista dalla L. n. 575/1965 e s.m.i. relativa al richiedente, ai soci che esercitano professionalmente l'attività in caso di Società, all'eventuale direttore in caso di Impresa non artigiana;
- b) dichiarazione di disponibilità dell'immobile in cui verrà svolta l'attività (in caso corredata da copia dell'atto di proprietà o del contratto di locazione);
- c) per la verifica della conformità dell'immobile al vigente strumento urbanistico ed alle relative norme, da parte dell'Ufficio Edilizia Privata:
  - dichiarazione degli estremi catastali (foglio-mappale-subalterno) e copia dell'estratto catastale,
  - copia del certificato di agibilità o, in alternativa, copia o dichiarazione estremi atto di concessione/autorizzazione edilizia;
- d) planimetria dei locali ove s'intende esercitare l'attività in scala 1:50, corredata da una descrizione dei locali, delle attrezzature e degli apparecchi elettromeccanici;
- e) certificato di potabilità dell'acqua qualora i locali non siano serviti da rete acquedottistica;
- f) parere igienico-sanitario, relativo a locali, attrezzature ed apparecchi elettromeccanici, rilasciato dalla competente A.S.S. 6 "Friuli Occidentale", richiesto dall'interessato secondo modalità (modulistica, relazioni tecniche, versamento diritti di sopralluogo, ecc.) così come definite dall'A.S.S. medesima;
- g) per l'accertamento del possesso della qualificazione professionale di estetista da parte dell'intestatario dell'autorizzazione comunale, presentazione di uno o più dei sottoelencati documenti, in base alla peculiarità del caso specifico – con riferimento agli artt. 10, 11 e 12 del presente Regolamento - :
  - copia attestato di partecipazione a corso di formazione professionale rilasciato da Istituto Scolastico all'uopo abilitato dalla Regione,
  - copia del libretto di lavoro o documentazione equipollente, per la verifica dei periodi lavorativi,
  - attestato di partecipazione a corso teorico integrativo dei periodi lavorativi rilasciato da Istituto Scolastico all'uopo abilitato dalla Regione,
  - certificazione della Commissione Provinciale dell'Artigianato,
  - altra documentazione prodotta dal richiedente, idonea a comprovare il possesso della qualificazione professionale, da valutare caso per caso eventualmente sentita la competente Direzione Regionale.
- h) certificato di iscrizione ad albi o registri camerali, per imprese e società che ne fossero in possesso. In caso di nuova società: copia dell'atto costitutivo e dello statuto;
- i) marca da bollo per l'autorizzazione.

## **art. 15**

### **rilascio dell'autorizzazione**

1. L'autorizzazione di cui il presente Regolamento è rilasciata con provvedimento del Responsabile del Servizio, avendo acquisito la documentazione di cui al precedente articolo.
2. In attuazione dell'articolo 20 della legge 241/1990, dell'articolo 27 della legge regionale 7/2000, e dell'articolo 24 della legge regionale n. 12/2002 si intendono accolte le domande di rilascio di autorizzazione all'esercizio dell'attività di estetista, qualora non venga comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine di **60 giorni**.
3. La predetta autorizzazione dovrà essere esposta nel locale destinato all'attività ben in vista agli organi di controllo.
4. Della decisione del Responsabile del Servizio viene data comunicazione all'interessato.

5. Del rilascio dell'autorizzazione, il Responsabile del Servizio provvede ad informare i seguenti uffici:
- a) l'anagrafe delle ditte della C.C.I.A.A.;
  - c) l'ufficio tributi del Comune;
  - d) l'ufficio di polizia municipale del Comune;
  - d) l'A.S.S. n° 6 "Friuli Occidentale".

**art. 16**  
**inizio attività – adempimenti**

1. Le imprese che intendano svolgere le attività di estetista in forma artigiana sono tenute ad iscriversi all'A.I.A. (albo imprese artigiane) e a trasmettere al Comune il relativo certificato entro **60 giorni** dal rilascio dell'autorizzazione comunale.
2. Le imprese che intendano svolgere le attività di cui sopra in forma non artigiana devono trasmettere al Comune il certificato di iscrizione al registro delle imprese entro **60 giorni** dal rilascio dell'autorizzazione comunale.
3. Una dichiarazione di inizio attività dovrà essere prodotta al Comune entro **90 giorni** dal rilascio dell'autorizzazione comunale.

**art. 17**  
**subentro**

1. Il trasferimento dell'azienda in gestione o in proprietà, per atto tra vivi o per causa di morte, finalizzato all'esercizio dell'attività, comporta di diritto il trasferimento dell'autorizzazione, a condizione che il subentrante sia in possesso dei requisiti, soggettivi ed oggettivi, previsti dal Regolamento comunale.
2. Il subentrante deve presentare denuncia preventiva di inizio attività al Comune, ai sensi dell'articolo 19 della legge 241/1990, entro **novanta giorni** dalla data di trasferimento dell'azienda ovvero, nel caso di subingresso per causa di morte, dalla data di acquisizione del titolo, pena la decadenza dal diritto di esercitare l'attività del dante causa, salvo proroga in caso di comprovata necessità.
3. Il subentrante dovrà allegare alla denuncia di inizio attività copia dell'atto di trasferimento dell'azienda a qualsiasi titolo.
4. Sono fatti salvi solo i requisiti igienico sanitari in base ai quali venne concessa la precedente autorizzazione, a condizione che rimangano inalterate l'attività, i locali, gli impianti e le attrezzature principali. In tal caso la nuova impresa dovrà rendere una dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio (come da modulistica A.S.S.) onde consentire all'A.S.S. n. 6 "Friuli Occidentale" il rilascio d'ufficio degli atti previsti.
5. Nel caso in cui il subentrante abbia apportato modifiche ai locali, impianti, attrezzature principali, ecc. si applica il disposto dell'art. 15 del presente Regolamento.

**art. 18**  
**prosecuzione dell'attività in caso di morte o di invalidità permanente**  
**dell'imprenditore artigiano**

1. In caso di decesso, d'inabilità permanente o d'intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione **dell'imprenditore artigiano**, gli aventi diritto indicati nell'art. 13,9° della L.R. n. 12/2002, possono essere titolari dell'autorizzazione per il periodo previsto da detto articolo (anni 5) senza l'accertamento della qualificazione professionale, purché l'attività venga svolta da un responsabile tecnico in possesso della relativa qualifica professionale (art. 13,10° L.R. 12/2002).
2. Decorso il citato periodo, l'autorizzazione potrà essere revocata salvo che, uno dei legittimi eredi, non comprovi di essere in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti per l'esercizio dell'attività di estetista.

**art. 19**  
**trasferimento di sede dell'attività'**

1. Il trasferimento dell'attività in altri locali siti sul territorio comunale deve essere preventivamente autorizzato dal Responsabile del Servizio nel rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento per il rilascio di una nuova autorizzazione; ovviamente fatto salvo il requisito del possesso della qualificazione professionale, già verificato al momento del rilascio dell'originaria autorizzazione.

**art. 20**  
**modifiche sostanziali alle caratteristiche dei locali e delle attrezzature**

1. Ogni modifica dei locali rispetto alla situazione esistente, qualora soggetta ad autorizzazione o concessione edilizia (o anche a denuncia di inizio attività nel caso in cui vengano mutate le condizioni igienico sanitarie dei locali) dovrà essere autorizzata dal Responsabile del Servizio a seguito acquisizione del parere di idoneità igienico-sanitaria rilasciato dall'A.S.S. n° 6 "Friuli Occidentale".
2. Ogni modifica delle attrezzature esistenti o introduzione di nuove attrezzature dovrà essere preventivamente comunicata al Responsabile del Servizio.

**art. 21**  
**cessazione attività**

1. La cessazione dell'attività di estetista è soggetta alla comunicazione al Comune entro **novanta giorni**.
2. Alla cessazione dell'attività il titolare dovrà consegnare al competente ufficio comunale l'autorizzazione che, comunque, decade per perdita dei requisiti.

## Capo 4°: NORME IGIENICO SANITARIE

### **art. 22** **accertamenti igienico sanitari <sup>(4)</sup>**

1. L'accertamento dei requisiti igienico-sanitari dei locali, delle attrezzature e degli apparecchi elettromeccanici destinati allo svolgimento dell'attività per le quali viene richiesta l'autorizzazione, nonché i requisiti igienico-sanitari relativi ai procedimenti tecnici usati in dette attività e delle idoneità sanitaria delle persone addette all'esercizio, è di competenza del dipartimento di prevenzione dell'A.S.S. N° 6 "Friuli Occidentale".

(4) Come da schema di regolamento predisposto dall'A.S.S. n. 6 "Friuli Occidentale"

### **art. 23** **requisiti igienici e superfici minime dei locali**

1. Le attività di cui all'articolo 1 del presente Regolamento, devono essere svolte in locali separati da altre attività, salvo quanto previsto dall'articolo "attività mista" del presente Regolamento.

2. In ossequio alle disposizioni operative emanate in materia dall'A.S.S. n. 6 "Friuli Occidentale"<sup>(5)</sup>, detti locali devono rispondere ai seguenti requisiti:

- a) i locali di lavoro nei quali siano impiegati più di 5 (cinque) dipendenti, escluso il titolare o il legale rappresentante, devono avere altezza interna netta non inferiore ai mt.3 (tre). Deroghe motivate riguardo l'altezza possono essere rilasciate di volta in volta dal Dipartimento di Prevenzione della A.S.S. n° 6 " Friuli Occ.le" al quale vanno direttamente richieste;
- b) areazione naturale diretta pari ad 1/20 della superficie del pavimento o in alternativa, mezzi di ventilazione sussidiari che garantiscano n°3 (tre) ricambi del volume d'aria dei locali per ora con controllo automatico della temperatura (caldo e freddo);
- c) illuminazione dei locali diretta pari ad 1/10 della superficie del pavimento;
- d) la superficie dei locali da adibire all'attività di estetista, con l'esclusione dei vani destinati ad ingresso, servizi igienici, ripostigli, attesa per il pubblico ed ogni altro locale accessorio, deve essere di almeno 5 (cinque) mq. per ogni posto di lavoro (cabina) con un minimo di mq. 15 nel caso di posto unico.  
Qualora l'attività di estetista venga svolta dalle imprese indicate nell'art.9, comma 2, della L.R. n°21/91 o presso un servizio di barbiere , parrucchiere o parrucchiere misto, ai sensi dell'art.10 commi 1 e 2 della predetta legge, la superficie minima dovrà essere di almeno mq. 10 (dieci) da calcolarsi separatamente dai locali destinati rispettivamente all'attività per la vendita dei prodotti cosmetici e dall'esercizio dell'attività di parrucchiere misto;
- e) pavimentazione realizzata in materiale liscio, unito, facilmente lavabile e disinfettabile. Le pareti dovranno essere dipinte con pitture lavabili o rivestite con materiale liscio, unito, facilmente lavabile e/o comunque di facile pulizia;
- f) lavabi fissi con acqua corrente calda e fredda;
- g) gli arredi saranno realizzati con materiali lavabili e disinfettabili in modo da consentire una facile pulizia. Le eventuali superfici in legno dovranno essere opportunamente trattate per consentire le operazioni di pulizia;
- h) idonei armadietti chiudibili dovranno essere previsti per la biancheria pulita che sarà utilizzata per ogni singolo cliente. Dovrà essere disponibile almeno un recipiente con chiusura per la collocazione della biancheria sporca;
- i) l'esercizio dovrà essere dotato di un sufficiente numero di contenitori, idonei alla raccolta dei rifiuti prodotti, che dovranno essere smaltiti secondo le norme previste dai regolamenti comunali e dalle leggi in materia;
- l) le zone destinate allo svolgimento dell'attività di pedicure estetica e di parti del corpo diverse dalla testa e collo, dovranno essere separate dal resto dell'esercizio mediante setti divisorii di materiale liscio, facilmente lavabile e disinfettabile fino ad una altezza di mt.2 (due) dal pavimento e dotata di lavapiedi con acqua calda e fredda fisso;
- m) all'interno dei locali dovranno essere disposti idonei vani, ricavati anche mediante separazione con pareti mobili o di arredo, opportunamente ventilati ad uso spogliatoi per il personale addetto e di un ripostiglio per i materiali di pulizia ed i rifiuti;
- n) il limite di superficie di cui alla lettera d ) del presente articolo, non si applica agli esercizi in attività alla data di entrata in vigore della L.R. n°21 del 27.05.1991, nel caso di accertata impossibilità di estensione della superficie stessa;
- o) le nuove attività, comprese quelle trasferite, che si insedieranno in edifici costruiti dopo il 09.01.1989, dovranno essere adeguate alle norme previste dalla Legge 09. 01.1989 n°13 e successivo D.M. 14.06.1989 n°236 sui portatori di handicap;
- p) a norma del D.Lgs 19.09.1994 n°626, le attività artigianali di estetista, svolte dal titolare dell'azienda e/o coadiuvato dai propri familiari o con numero di addetti, appartenenti allo stesso sesso, inferiore a 10 (dieci), devono avere a disposizione, all'interno dell'esercizio, un servizio igienico con antilatrina, dotato dei mezzi individuali per la pulizia e l'asciugatura delle mani. Per le attività di estetista dove esiste la presenza di dipendenti di sesso diverso, fino ad un numero complessivo superiore alle 10 (dieci) unità deve essere prevista la realizzazione di servizi igienici divisi per sesso, utilizzabili anche dal pubblico, con antilatrina e dotato dei mezzi individuali per l'asciugatura e l'asciugatura delle mani..

3. Quando all'interno dell'esercizio vi siano presenti attrezzature quali vasche per idromassaggio, lettini solari a raggi UV-A o vengano eseguiti massaggi con varie sostanze oleose consentite, dovrà essere prevista la realizzazione di almeno una doccia con adeguato antivano ad uso spogliatoio.

(5) Come da schema di regolamento predisposto dall'A.S.S. n. 6 "Friuli Occidentale"

#### **art. 24** **norme di sicurezza <sup>(6)</sup>**

1. Nei locali di lavoro l'impianto elettrico deve rispondere ai requisiti previsti dalle norme CEI e, comunque, dalla legge 5 marzo 1990 n. 46 e dal relativo decreto di attuazione del 6 dicembre 1991 n. 447.
2. Tutte le apparecchiature elettriche devono essere conformi alle norme CEI e al D.P.R. 547/55 e successive modifiche ed integrazioni, nonché essere dotate di doppio isolamento e conseguente messa a terra.
3. Per quanto non contenuto nel presente regolamento, devono essere osservate tutte le norme di sicurezza ed igiene del lavoro contenute nelle normative di riferimento e del D.Lgs 19 settembre 1994 n. 626 e sue modificazioni ed integrazioni.

(6) Come da schema di regolamento predisposto dall'A.S.S. n. 6 "Friuli Occidentale"

#### **art. 25** **norme generali di carattere igienico sanitario**

1. Nei locali destinati all'esercizio dell'attività di estetista è vietata qualsiasi prestazione o trattamento diretti a finalità specificatamente ed esclusivamente di carattere terapeutico, nonché, l'utilizzazione di apparecchiature e strumenti per tale specifico scopo.
2. Devono, inoltre, osservarsi le seguenti prescrizioni <sup>(7)</sup>:
  - a) l'esercizio e i locali annessi devono essere tenuti in condizioni di pulizia e disinfettati periodicamente secondo le indicazioni che l'A.S.S. n° 6 "Friuli Occidentale" impartirà di volta in volta;
  - b) gli oggetti taglienti, sempre accuratamente puliti prima dell'uso, devono essere immersi in soluzioni disinfettanti o trattati con altro procedimento di disinfezione o sterilizzazione ritenuto idoneo dall'A.S.S. n° 6 "Friuli Occidentale". Durante l'uso, gli stessi, saranno ripuliti con carta sterile sulla quale sia stata cosparsa sostanza disinfettante di tipo consentito dalle norme vigenti in materia;
  - c) nelle attività di manicure e pedicure estetico, la parte da trattare deve essere preventivamente lavata ed accuratamente disinfettata;
  - d) per lo spargimento di talco si dovrà fare uso esclusivamente di polverizzatore e non adoperare piumini o preparati essiccatori ;

- e) eventuali spazzole per capelli devono essere accuratamente ripulite dopo ogni servizio;
- f) i prodotti cosmetici impiegati dovranno essere conformi a quanto previsto dal D.M. 18 giugno 1976 e successive modificazioni ed alle direttive CEE;
- g) qualora durante i procedimenti tecnici di lavorazione siano impiegati prodotti o solventi le cui esalazioni possano risultare moleste e/o nocive, è necessaria l'areazione immediata ed abbondante dell'ambiente;
- h) durante l'applicazione o l'uso di liquidi o sostanze infiammabili deve essere evitato che nell'ambiente siano accese fiamme o si fumi;
- i) nell'esercizio dell'attività il personale addetto dovrà osservare scrupolosamente le norme igienico sanitarie in vigore, indossare idonea sopravveste (camice o giacca) pulita, essere munito di libretto di idoneità sanitaria in regola, rinnovato annualmente, e dovrà essere esibito agli addetti ai controlli. L'anno decorre dalla data dell'ultima vidimazione;
- j) il titolare dovrà segnalare all'A.S.S. competente per territorio sospetti casi di malattie quali tigna, pediculosi, scabbia di quali sia venuto a conoscenza nell'esercizio della sua attività ed eventuali danni prodotti, presumibilmente, dall'uso di tinture ed altri prodotti cosmetici.

(7) Come da schema di regolamento predisposto dall'A.S.S. n. 6 "Friuli Occidentale"

#### **art. 26 smaltimento dei rifiuti**

1. Lo smaltimento dei rifiuti dovrà avvenire secondo la normativa vigente.

### **Capo 5°: ORARI, TARIFFE E DISTANZE.**

#### **art. 27 orari e tariffe**

1. Gli esercizi di estetista devono osservare l'orario minimo e massimo di apertura e chiusura stabilito dal Sindaco, a mezzo ordinanza, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative.
2. Nell'interno del locale deve essere esposta, ben visibile ai clienti, la tariffa delle prestazioni che vengono effettuate e che dovranno essere obbligatoriamente osservate per quanto attiene l'importo massimo.
3. L'orario di apertura e di chiusura prescelto deve essere comunicato al Responsabile del Servizio ed esposto al pubblico in modo da essere visibile anche dall'esterno.
4. Il titolare, nella determinazione degli orari di attività, deve uniformarsi ai seguenti criteri:
  - a) deve essere assicurata la chiusura totale nei giorni domenicali e festivi;

- b) è fatta salva la facoltà di chiudere l'attività in deroga alla durata minima dell'orario settimanale per fatti aziendali, quali l'inventario o per fatti personali, quali ferie annuali, lutto ecc.
- c) nell'ambito di una fascia giornaliera, fissata tra le ore **8.00** e le ore **20.00**, ciascun operatore ha la facoltà di scegliere il proprio orario di apertura e di chiusura nel rispetto dell'orario complessivo settimanale; l'orario giornaliero non potrà comunque eccedere le **dieci ore**;
- d) la chiusura infrasettimanale obbligatoria è di una intera giornata, suddivisibile in due mezza giornate a scelta dell'operatore;
- e) ciascun operatore dovrà comunicare al Responsabile del Servizio, mediante raccomandata o altro mezzo equipollente, l'orario ed il turno prescelto che dovrà comunque essere osservato per un minimo di sei mesi. Eventuali deroghe e/o modificazioni potranno essere concesse, di volta in volta, per comprovati motivi di necessità, previa richiesta del singolo operatore;
- f) eventuali deroghe all'obbligo della chiusura infrasettimanale e festiva potranno essere concesse in occasioni di festività, a richiesta della categoria, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, mediante apposita ordinanza sindacale;
- g) alla fine dell'orario di lavoro, è concessa la prosecuzione dell'attività per il tempo massimo di un'ora a porte chiuse per l'ultimazione delle prestazioni in corso; nell'eventualità della chiusura meridiana è concessa solamente l'ultimazione, a porte chiuse, dei servizi in svolgimento per il tempo massimo di mezz'ora.

#### **art. 28 distanze**

1. Le distanze minime tra esercizi simili sono abolite.

### **Capo 6°: CONTROLLI E SANZIONI**

#### **art. 29 controlli**

1. Gli agenti della polizia comunale, della forza pubblica, ed il personale di vigilanza dell'A.S.S. n° 6 "Friuli Occidentale", incaricati alla vigilanza delle attività previste nel presente Regolamento, sono autorizzati ad accedere per gli opportuni controlli in tutti i locali in cui si svolgono le suddette attività.

### **art. 30 sanzioni**

1. Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento, quando non costituiscono un reato contemplato dal codice penale o da altre leggi e regolamenti, sono accertate e soggette alle sanzioni previste dall'art. 17 della L.R. n. 12/2002.
2. Per l'**impresa artigiana** che non abbia presentato domanda di iscrizione all'A.I.A., o non abbia comunicato eventuali modifiche o cessazione dell'attività, secondo le modalità ed i tempi previsti dall'art. 14 L.R. 12/2002, è prevista l'irrogazione di sanzioni pecuniarie da parte del Comune, previa segnalazione della Commissione Provinciale dell'Artigianato.
3. L'esercizio dell'attività di estetista in assenza dell'autorizzazione comunale di cui all'articolo 30 della L.R. 12/2002 comporta la sanzione pecuniaria amministrativa da **euro 516 a euro 1.549.**
4. In aggiunta alla sanzione pecuniaria, il Responsabile del Servizio ordina la cessazione dell'attività quando questa venga esercitata senza autorizzazione.
5. Per tutto quanto non previsto dall'art. 17 della L.R. n. 12/2002, si applica la legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1.

### **art. 31 sospensione, revoca e decadenza dell'autorizzazione**

1. **SOSPENSIONE:** l'autorizzazione è sospesa qualora l'attività di estetista sia svolta in contrasto con le disposizioni di legge e del presente Regolamento comunale.  
La sospensione dell'autorizzazione non può essere superiore a **trenta giorni**, decorsi i quali l'autorizzazione è **revocata**.  
(il presente comma va inteso nel senso che la sospensione dell'autorizzazione a titolo sanzionatorio ha durata massima di trenta giorni decorsi i quali, qualora permangano le infrazioni rilevate, l'autorizzazione è revocata).<sup>(8)</sup>
2. **DECADENZA:** in caso di subentro in attività già autorizzata, il subentrante deve presentare denuncia preventiva di inizio attività al Comune, ai sensi dell'articolo 19 della legge 241/1990, entro **novanta giorni** dalla data di trasferimento dell'azienda ovvero, nel caso di subingresso per causa di morte, dalla data di acquisizione del titolo, pena **la decadenza** dal diritto di esercitare l'attività del dante causa, salvo proroga in caso di comprovata necessità.

(8) circolare della Direzione Regionale del Lavoro e della Previdenza della Cooperazione e dell'Artigianato, prot. n. 6872/ART del 05.07.2002.

## **Capo 7°: NORME TRANSITORIE E FINALI**

### **art. 32 abrogazione norme precedenti**

1. L'art. 78 della L.R. n. 12/2002 ha disposto l'abrogazione delle precedenti LL.RR. n. 21/1991 e n. 21/1996 in materia di estetisti - salvo l'art. 3 della L.R. 21/199, espressamente richiamato dall'art. 77,6° della L.R. 12/2002 .
2. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte disposizioni contenute nel precedente Regolamento Comunale approvato con deliberazione consiliare n. 107 del 23.12.1999.

**art. 33**  
**entrata in vigore del presente Regolamento**

1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo la sua approvazione da parte del Consiglio Comunale la sua successiva pubblicazione all'albo pretorio comunale.

**art. 34**  
**rinvio all'osservanza di norme**

2. Per quanto non specificatamente previsto nel presente Regolamento si applica la L.R. n. 12 del 22.04.2002.

**ALLEGATO A**

(riferito all'art. 25 della L.R. n. 12 del 22.04.2002 – art. 2 del presente Regolamento)

**ELENCO DEGLI APPARECCHI**  
**ELETTROMECCANICI PER USO ESTETICO**

- Vaporizzatore con vapore normale e ionizzato non surriscaldato; stimolatore blu con scariche inferiori ad un centimetro e solo effluvio (alta frequenza o

ultrasuoni).

- Disincrostante per pulizia con intensità non superiore a 4 mA.
- Apparecchi per l'aspirazione dei comedoni con aspirazione non superiore ad una atmosfera e con cannule aventi diametro di non oltre un centimetro.
- Doccia filiforme ed atomizzatore con pressione non superiore ad una atmosfera.
- Apparecchi per massaggi meccanici solo a livello cutaneo e non in profondità.
- Apparecchi per massaggi elettrici solo con oscillazione orizzontale o rotazione, che utilizzino unicamente accessori piatti o spazzole.
- Lampade abbronzanti UV-A.
- Lampade di quarzo con applicazioni combinate o indipendenti di raggi ultravioletti (UV) ed infrarossi (IR).
- Apparecchi per massaggio ad aria con pressione non superiore ad una atmosfera.
- Apparecchi per massaggio idrico con pressione non superiore ad una atmosfera.
- Scaldacera per cerette.
- Rulli elettrici e manuali.
- Vibratori elettrici oscillanti.
- Attrezzi per ginnastica estetica.
- Attrezzature per manicure e pedicure.
- Apparecchi per il trattamento di calore totale o parziale.
- Apparecchi per massaggio aspirante con coppe di varie misure e applicazioni in movimento, fisse e ritmate, e con aspirazione non superiore ad una atmosfera.
- Apparecchi per massaggi meccanici picchiettanti.
- Apparecchi per massaggi elettrici picchiettanti.
- Stimolatore a luce blu con tutti gli elettrodi per uso estetico (alta frequenza).
- Apparecchi per ionoforesi estetica con intensità massima sulla placca di 1 mA ogni 10 centimetri quadrati.
- Depilatori elettrici ed elettronici.
- Apparecchi per massaggi subacquei.
- Apparecchi per presso-massaggio.
- Elettrostimolatore ad impulsi.
- Apparecchi per massaggi ad aria con pressione superiore ad una atmosfera.
- Laser estetico.
- Saune.

**E' vietata la detenzione di apparecchiature non corrispondenti all'elenco di cui sopra.**

## INDICE

### CAPO 1° - disposizioni generali

- |      |   |                                                           |
|------|---|-----------------------------------------------------------|
| Art. | 1 | Oggetto del regolamento                                   |
| "    | 2 | Definizione di attività di estetista                      |
| "    | 3 | Obbligo di iscrizione ad albi e registri camerali         |
| "    | 4 | Luoghi in cui esercitare l'attività                       |
| "    | 5 | Autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività |

- “ 6 Requisiti per ottenere l'autorizzazione
- “ 7 Ricorsi
- “ 8 Attività mista
- “ 9 Vendita di prodotti cosmetici

CAPO 2° - norme per il conseguimento e per l'accertamento della qualificazione professionale

- 10 Percorsi per il conseguimento della qualificazione professionale di estetista
- “ 11 Disposizione transitoria per il conseguimento della qualificazione professionale di estetista
- “ 12 Accertamento della conseguimento della qualificazione professionale di estetista

CAPO 3° - norme per il rilascio dell'autorizzazione e per l'esercizio dell'attività

- 13 Soggetti titolati a presentare domanda di autorizzazione
- “ 14 Contenuti della domanda di autorizzazione
- “ 15 Rilascio dell'autorizzazione
- “ 16 Inizio attività – adempimenti
- “ 17 Subentro
- “ 18 Prosecuzione dell'attività in caso di morte o di invalidità permanente dell'imprenditore artigiano
- “ 19 Trasferimento di sede dell'attività
- “ 20 Modifiche sostanziali dei locali e delle attrezzature
- “ 21 Cessazione attività

CAPO 4° - norme igienico sanitarie

- 22 Accertamenti igienico sanitari
- “ 23 Requisiti igienici e superfici minime dei locali
- “ 24 Norme di sicurezza
- “ 25 Norme generali di carattere igienico sanitario
- “ 26 Smaltimento rifiuti

CAPO 5° - orari, tariffe e distanze

- 27 Orari e tariffe
- “ 28 Distanze

CAPO 6° - controlli e sanzioni

- 29 Controlli
- “ 30 Sanzioni
- “ 31 Sospensione, revoca e decadenza dell'autorizzazione

CAPO 7° - norme transitorie e finali

- “ 32 Abrogazione norme precedenti
- “ 33 Entrata in vigore del presente regolamento
- “ 34 Rinvio all'osservanza di norme